



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA PISTORELLI	- Presidente -	Ord. n. sez. 343/2026
MARIA TERESA BELMONTE	- Relatore -	CC - 18/02/2026
RENATA SESSA		R.G.N. 236/2026
MARIA ELENA MELE		
PAOLA BORRELLI		

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

██

avverso il decreto del 11/11/2025 della Corte d'appello di Napoli

Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Belmonte

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il decreto impugnato, la Corte di appello di Napoli ha rigettato l'impugnazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Napoli ha applicato la misura patrimoniale della confisca di prevenzione dell'autovettura, intestata alla ricorrente, ██████████ ██████████ avendola ritenuta riconducibile al coniuge, ██████████ detenuto in espiazione pena, nei cui confronti sono stati ravvisati elementi di pericolosità ex art. 4 lett. a) del D. Lgs. n. 159/2011. Ha osservato il Giudice *a quo* che l'intestazione fittizia del bene alla ricorrente – priva di redditi – avesse lo scopo di evitare l'ablazione del veicolo, ritenendo che l'acquisto, in contanti, fosse stato effettuato con l'impiego di guadagni illeciti provento dei reati commessi dal ██████████



2. Ricorre per cassazione la terza interessata, [REDACTED] che svolge due motivi, di seguito enunciati nei limiti richiesti per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Deduce vizio della motivazione per manifesta illogicità in ordine al presupposto oggettivo della confisca, per avere la Corte di appello ignorato la alternativa prospettazione difensiva circa la disponibilità della ricorrente di risorse economiche proprie, ancorchè illecite, non riconducibili al marito. Si duole altresì del mancato scrutinio della credibilità delle dichiarazioni etero-accusatorie del collaboratore di giustizia [REDACTED]

2.2. Analoghi vizi sono dedotti con riguardo alla prova della lecita provenienza della provvista, che la difesa individua nella consistente eredità ricevuta dalla ricorrente (euro 160.000), riconosciuta dalla Corte di appello, oltre che nella vendita di altra autovettura.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè il ricorso non è corredato della necessaria procura speciale alla proposizione dell'impugnazione parte del terzo interessato, non estendendosi l'efficacia della procura speciale per la proposizione dell'appello al ricorso per cassazione, stante la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma terzo cod. proc. pen..

4. Come si afferma costantemente, a differenza della parte assoggettata all'azione penale cui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (così Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, De Angelis, nonché, in conformità, sez. 5 n. 21314 del 2010 Rv. 247440; sez. 5 n. 8942 del 2011 Rv. 252438; sez. 5, n. 25849 del 2012 Rv. 253081; sez. 5 n. 10972 del 2013 Rv. 25518). Il terzo interessato può, dunque, stare in giudizio solo per il tramite di un difensore munito di procura speciale alle liti ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen., soggiacendo alla regola della domiciliazione "ex lege" presso quest'ultimo (Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020 (dep. 2021) Rv. 280403), a nulla rilevando che non rientri nel novero dei soggetti ivi elencati, atteso che riveste una posizione processuale ad essi equiparabile (Sez. 2 n. 37496 del 07/10/2025, Rv. 288933-03).

5. Nel caso di specie, dalla consultazione dell'incarto processuale emerge che risulta rilasciata dalla ricorrente esclusivamente una procura speciale per la proposizione dell'impugnazione avverso il decreto n. 64/2025 del Tribunale di Napoli – misure di prevenzione - del 26 febbraio 2025 (dep. 4 marzo 2025).



6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-*bis* cod. proc. pen., e che a tale declaratoria consegue, *ex lege*, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2026

Il Consigliere estensore

Maria Teresa Belmonte

Il Presidente

Luca Pistorelli

